

PCI – Gli effetti del Covid-19

1. Tra la chiusura del bilancio e la sua approvazione intercorre un periodo di tempo nel quale possono avvenire eventi. Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, **IAS 10**: in caso di adjusting event dovrà essere modificato l'importo in bilancio, nel caso di non-adjusting event, come nel caso del covid si avrà solo informativa in bilancio.
2. **Going concern, IAS 1**: vista l'incertezza della stima dei flussi di cassa attesi è necessario: valutare l'estensione della riduzione delle attività operative e la potenziale riduzione futura nella domanda di prodotti e servizi. Analizzare le obbligazioni da soddisfare entro i prossimi 12 mesi. Valutare se i risultati attesi garantiscono un livello di remunerazione sufficiente a coprire il rimborso dei finanziamenti. Individuare una potenziale tensione di liquidità attraverso la funzione cash management d'azienda. Valutare l'accesso a forme di supporto finanziario. Ciò richiederà, dato lo scenario di incertezza, l'utilizzo di significant judgements da descrivere nelle note secondo quanto previsto dallo IAS 1. Lo IASB ha ripreso principi di revisione. In base allo IAS 1 la società fornisce una informativa distinguendo fra significant judgements, elementi di giudizio diversi rispetto alle stime generalmente effettuate in applicazione delle policy della società, significant sources.
3. **Alternative Performance Measures**: l'ESMA ha emesso una nuova QeA relativa al Covid 19. Il nuovo punto pubblicato riguarda la definizione e il calcolo di un APM coerente nel tempo (**consistent over time**) Nuovi o rivisitati APMs devono fornire una chiara visione degli sviluppi, delle performance e della posizione finanziaria dell'azienda. (**fair review of APM**). Spiegare perché si ritiene che un nuovo o rivisto APM sia in grado di fornire informazioni utili, affidabili e pertinenti alla posizione finanziaria, al cash flow o alle prestazioni aziendali (**explain why**). Se il COVID-19 ha un effetto pervasivo sulla performance finanziaria, sulla e/o sui flussi finanziari complessivi non è appropriato modificare o introdurre nuovi APMs (**pervasive effect**).
4. **Impairment attività non finanziaria: IAS 36**. Quali sono i trigger events che possono far scattare l'impariment test? Riduzione domanda, anticipo\cancellazione ordini da parte di clienti, necessità di fornire sconti ai clienti, clienti in difficoltà finanziaria. Le variabili da considerare sono la curva dei contagi, eventuali lockdown, lo scenario macroeconomico.
5. **Strumenti finanziari IFRS 9**. La società deve calcolare la perdita su crediti attesa in modo da riflettere: la stima ponderata dei diversi scenari attesi, valore temporale del denaro, informazioni disponibili alla data di bilancio sugli eventi passati, attuali e previsioni future. Expected loss model: **stage 1**, performing, **stage 2** under performing, **stage 3** under performing (se rientrano le condizioni di rischio il credito può tornare allo stage 1, ecco perché il passaggio da stage all'altro è simmetrico). Riconsiderare le aspettative future (utilizzo in attesa del giudizio); L'attuale contesto economico avverso potrebbe rendere le informazioni storiche non rilevanti. Utilizzare i dati più recenti sui default per effettuare le proiezioni future; lockdown e le misure del Governo potrebbero ritardare i pagamenti. Analizzare i ritardi di pagamenti temporanei e modificare la matrice accantonamento; L'attuale incertezza richiede uno scenario multiplo per determinare la perdita anche per i crediti di breve termine; L'incremento dell'incidenza dei default sui singoli crediti potrebbe rendere necessario l'individuazione di sotto-portafoglio di crediti commerciali.
6. **Acquisizioni e cessioni IFRS 3 e 5**. La pandemia del COVID-19 potrebbe causare ritardi nella chiusura delle transazioni finanziarie, ivi incluse le Business combinations (IFRS 3) perché: l'identificazione della data di acquisizione è fondamentale e potrebbe non coincidere con la data di closing dell'operazione. Le aziende devono valutare attentamente i fatti e le circostanze per stabilire la data di acquisizione; alcune società avevano l'intenzione di alienare degli assets (rif: IFRS 5) prima della pandemia, ma adesso faticano a

- trovare un acquirente; condizione che il ritardo sia causato da eventi o circostanze al di fuori del controllo dell'azienda e vi sia sufficiente evidenza che l'azienda impegnata nel suo piano di vendere l'asset, tale estensione oltre l'esercizio non preclude la classificazione dell'asset come held for sale. Se invece tale classificazione non rispecchia più le intenzioni della gestione allora sarà necessario rimuovere l'asset dalla categoria held for sale in modo prospettico. Ias 20, riguarda i cd. Incentivi a pioggia.
7. Bilanci intermedi: **IAS 34** Relativamente ai bilanci intermedi vanno fatte considerazioni su:
 - Going concern:** I requisiti informativi già discussi, si applicano anche ai bilanci infrannuali;
 - Rilevazione e misurazione:** Non tutti gli eventi alla data del bilancio intermedio dovranno necessariamente considerarsi aggiustando gli eventi;
 - Imposte di esercizio:** A causa dell'incertezza, le società potrebbe utilizzare una media ponderata delle aliquote delle diverse giurisdizioni e/o delle diverse tipologie di reddito di per il periodo annuale, se l'approssimazione è ragionevole e non si discosta si dall'uso delle singole aliquote effettive;
 - Informativa:** Covid-19 potrebbe richiedere
 - Perdita di valore di attività finanziarie, PPE, right-of-use, attività immateriali, altre attività;
 - Variazione del fair value degli investimenti immobiliari;
 - Qualsiasi inadempienza o reclamo di un contratto di finanziamento;
 - Riconoscimento di contratti onerosi;
 - Variazioni di attività o scrittura potenziali.
 8. **Ricavi:** IFRS 15 Durante la pandemia Covid-19 è necessario: valutare se il processo di approvazione usato crea i medesimi diritti/obblighi e la presenza di clausole di «forza maggiore»; Comprendere se la pandemia ha determinato un potenziale capacità di pagamento del cliente. Valutare se le riduzioni di prezzo concesse configurano una modifica contrattuale; valutare se vi sia una riduzione nel corrispettivo della transazione o nella precedente stima dei corrispettivi variabili; valutare la presenza di nuovi incentivi per l'acquisto di beni/servizi futuri che rappresentano un diritto materiale che sarà riconosciuto in futuro; valutare se esiste una richiesta componente finanziaria nel caso in cui siano riconosciute dilazioni di pagamento ai clienti; valutare se i beni/servizi aggiuntivi promessi al cliente rappresentano una modifica di un contratto preesistente. Sconti a seguito della pandemia non sono generalmente da considerarsi una modifica nelle PO; richiesta informativa di dettaglio di tutte le precedenti ed elementi di giudizio utilizzati dalla società
 9. **Ristrutturazione e Piani di ristrutturazione.** Provision rilevata se: esiste un piano formale dettagliato, e si è insinuato nelle persone interessate dalla ristrutturazione la valida aspettativa che il piano li coinvolgerà. **Contratti onerosi:** se un contratto include una clausola di interruzione per forza maggiore che può essere ricondotta alla pandemia di COVID- 19, è possibile che il contratto non sia oneroso perché l'entità può evitare ulteriori obblighi
 10. **Presentazione del conto economico: IAS 1**

Righe addizionali, intestazioni, subtotali possono essere inseriti quando rilevanti per la comprensione della performance finanziaria;

È espressamente proibito qualificare elementi del conto economico come "straordinari";

L'impatto del Covid-19 è macroeconomico e influenza tutte le entità.

Potrebbe dare origine a costi specifici (es. impairment), tuttavia ci possono essere conseguenze più generali, quali una prolungata riduzione del fatturato;

L'identificazione degli effetti del Covid potrebbe richiedere assunzioni arbitrarie.

Non appropriato presentare dati "pro-forma" come se il Covid non fosse accaduto;

Ogni informazione addizionale che si vuole includere per includere gli effetti del Covid dovrebbe essere inclusa nella nota integrativa.
 11. **Effetti contabili nazionali: D.L. 23/2020**

Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31/12/2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuità aziendale può essere operata se risultante nell'ultimo bilancio di esercizio in data anteriore al 23/2/2020;

Fino al 31/12/2020 è prevista l'inoperatività dei rimedi societari in caso di perdite registrate nel periodo Covid di riferimento e in operatività delle cause di scioglimento della società per riduzione del capitale sociale a causa di perdite. Tutto ciò al fine di consentire alle società di intraprendere gli opportuni provvedimenti successivi;

Si riscontrano anche effetti contabili sull'impairment test. Le aziende devono considerare i medesimi trigger events previsti dai principi contabili internazionali su esposti;

Fondo centrale di garanzia per le PMI.

12. Effetti contabili nazionali: D.L. 18/2020

Credito d'imposta per il 50% su spese di sanificazione, fino a un massimo di 20.000 euro;

Credito d'imposta per il 60% su canoni di locazione relativi a marzo 2020;

Finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati;

Erogazione di contributi alle imprese per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari finalizzati al sostegno della continuità dei processi produttivi.

13. Effetti contabili nazionali: Bozza di comunicazione OIC

La presente comunicazione trae origine da un dubbio insorto in merito alla redazione del test di impairment, per il bilancio al 31/12/2019, secondo le previsioni dell'OIC 9.

In particolare, è stato chiesto se nella stima del valore d'uso di un'immobilizzazione, una società considerare gli effetti del COVID-19 nella predisposizione dei piani aziendali utilizzati per stimare i flussi finanziari futuri.

Sull'argomento è necessario in premessa stabilire se l'insorgere della pandemia integra o meno una fattispecie di fatto successivo al 31 dicembre 2019 ai sensi dell'OIC 29. Sul punto si è già registrato un generale consenso nel considerare la pandemia un fatto successivo; quindi, non deve essere recepito nei valori di bilancio al 31/12/2019.

Tuttavia, essendo un fatto rilevante, va illustrato nella nota integrativa perché rappresenta un avvenimento la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell'informazione societaria di fare valutazioni.

In conclusione, considerato che, ai sensi dell'OIC 29, il COVID-19 è un evento successivo che non deve essere recepito nei valori di bilancio. Ne consegue che: il COVID-19 non deve essere considerato un indicatore di perdita di valore nei bilanci al 31/12/2019; gli effetti del COVID-19 non devono essere considerati nei piani aziendali utilizzati per determinare il valore d'uso di un'immobilizzazione; ai sensi dell'OIC 29 il COVID-19, essendo un fatto rilevante, va illustrato nella nota integrativa.